

Biella, 16 febbraio 2015

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE

A TUTTI GLI STUDI ISCRITTI

OGGETTO: NUOVO CONTRIBUTO CONTRATTUALE PREVEDI

Dando seguito a quanto contenuto nell'art. 97 CCNL Edili Industria, art. 39 CCNL Edili Cooperazione, rinnovato con verbale di accordo sottoscritto in data 01/07/14, art 92 CCNL Edili Artigiano, rinnovato dal verbale di accordo 24/01/14, e successivo accordo 16/10/14, **a partire dal 01 Gennaio 2015** è istituito un contributo mensile di € 8,00, riparametrato su base 100, da versare al Fondo Prevedi interamente a carico dell'azienda, per tutti i dipendenti (operai, impiegati e quadri) sottoposti all'applicazione contrattuale, aderenti o non al Fondo.

Per i lavoratori non associati a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (iscrizione contrattuale), senza ulteriori obblighi contributivi. In sostanza, per questa tipologia di lavoratori, il datore di lavoro nulla dovrà versare al Fondo in aggiunta al contributo in esame, salva l'eventuale ulteriore decisione del lavoratore di aderire al Fondo su base volontaria.

OPERAI: il contributo contrattuale al Fondo Prevedi si calcola dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate. Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31 dicembre 2014 (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, % a carico lavoratore e/o TFR maturando).

IMPIEGATI: il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità, su base mensile e le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.

APPRENDISTI: le parti sociali non hanno ancora fornito indicazioni relative alla determinazione del contributo contrattuale.

Le imprese che impiegano solo lavoratori Impiegati con applicazione dei contratti dell'Edilizia possono decidere di far riferimento direttamente al Fondo Prevedi con le tecniche previste all'interno del sito www.prevedi.it.

La Cassa Edile farà da intermediario tra l'impresa e Prevedi per le aziende iscritte al Sistema Cassa Edile che dichiareranno e verseranno ogni mese, a partire da febbraio 2015, il contributo contrattuale per tutti i dipendenti - operai ed impiegati - ai quali applicano il contratto nazionale di lavoro per il settore edile.

Il versamento del contributo Prevedi influenzerà anche la regolarità contributiva dell'impresa, elemento rilevato ai fini del rilascio del DURC.

Il contributo contrattuale in esame è da assoggettarsi alla contribuzione Inps di solidarietà del 10%, stabilito per le somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza complementare.

La nostra Cassa Edile, fermo restando la decorrenza dal 01 gennaio 2015, in attesa di chiarimenti tecnici e del conseguente adeguamento dei sistemi informatici, ha previsto il pagamento delle quote con la denuncia MUT relativa al mese di Febbraio 2015. Per il personale impiegato, aziende e studi, dovranno procedere con l'inserimento nel MUT dei dati ed il relativo contributo per permettere l'acquisizione prevista dal dettame contrattuale.

Nel MUT del mese di Gennaio 2015 la casella predisposta per il contributo sarà nascosta.

E' stato chiarito che tale slittamento non produrrà alcuna irregolarità contributiva nel rilascio di Durc nel periodo.

Rimaniamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Allegati:

Rinnovi CCNL Edili

Accordo del 18/11/2014

Estratto procedura Fondo Prevedi

Esemplificazioni di Tabelle contributo contrattuale a Prevedi CCNL Edili-industria

Esemplificazioni di Tabelle contributo contrattuale a Prevedi CCNL Edili-artigianato

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 1° luglio 2014, in Roma

tra

l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E
AGCI Produzione e Lavoro)

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

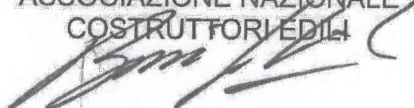
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti
delle imprese edili ed affini e del Ccnl Cooperative 26 aprile 2010.

I	ART. 12 E ART. 6 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Allegato 1
II	ART. 21 E ART. 70 - TRASFERITA Allegato 2
III	ART. 29 E ART. 78 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE Allegato 3
IV	ART. 38 E ART. 6 - ACCORDI LOCALI (EVR) Allegato 4
V	ART. 93 E ART. 32 LETT.B) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Allegato 5
VI	ART. 97 E ART. 39 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE Allegato 6
VII	ART. 108 E ART. 30 - CASSE EDILI COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI (CNCE) Allegato 7

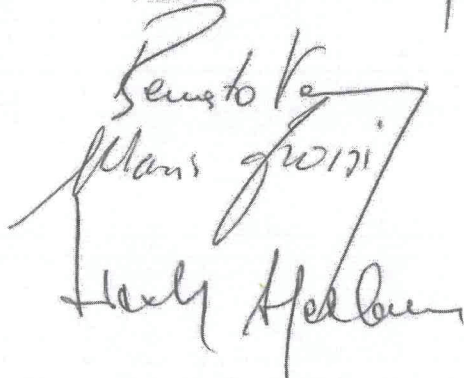
VIII	PROTOCOLLO ENTI BILATERALI E CODICE ETICO Allegato 8
IX	AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO Allegato 9
X	ART. 120 E ART. 41 DECORRENZA E DURATA Allegato 10

Letto, confermato e sottoscritto

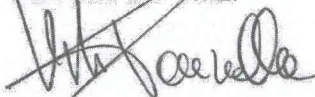
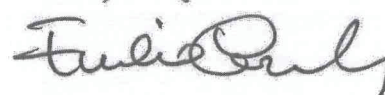
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



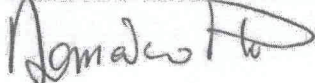
ACI-PL



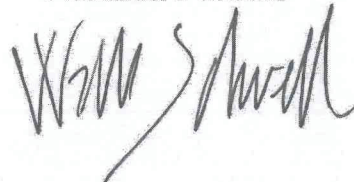
F.E.N.E.A.L.-U.I.L.

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.




F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.



Nota all'art. 97 industria e art. 39 cooperative

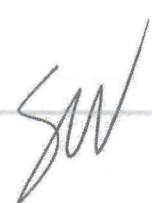
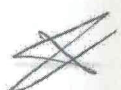
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.

Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.



Verbale d'accordo

Le sottoscritte Parti

ANAEPA-Confartigianato edilizia, **CNA** Costruzioni, Fiae-**Casartigiani**, Dipartimento Edilie **CLAAI**,

e

Feneal-UIL, **Filca**-CISL, **Fillea**-CGIL

premess

che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;

tenuto conto

- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- della riduzione inflazionistica intervenuta,
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;

Convengono

- 1- che la tabella retributiva sotto riportata annulla e sostituisce quella inserita nel richiamato accordo del 24 gennaio 2014:

Livelli	Aumenti			parametri
	Totale	1 gennaio 2014	1 luglio 2015	
7	€ 87,68	€ 52,04	€ 35,64	205
6	€ 76,98	€ 45,69	€ 31,29	180
5	€ 64,16	€ 38,08	€ 26,08	150
4	€ 59,44	€ 35,28	€ 24,16	139
3	€ 55,60	€ 33,00	€ 22,60	130
2	€ 49,18	€ 29,19	€ 19,99	115
1	€ 42,76	€ 25,38	€ 17,38	100

Inoltre a partire dal 1 aprile 2017 verranno erogati i seguenti importi come AFAC, che sono da intendersi esclusivamente come anticipi sui futuri aumenti contrattuali riassorbiti dai prossimi rinnovi:

Livello	aumenti	parametri
7	€ 69,38	205
6	€ 60,92	180
5	€ 50,77	150
4	€ 47,05	139
3	€ 44,00	130
2	€ 38,92	115
1	€ 33,85	100

- 2 All'articolo 92 del CCNL in vigore sono inseriti i seguenti commi:

Verbale d'accordo

Viene istituito a partire dal 1 gennaio 2015, a carico del datore di lavoro, un contributo mensile di € 8 (su base 100, riparametrato secondo la successiva tabella), da versare al Fondo Prevedi:

Livello	parametro	importo
7	205	€ 16,40
6	180	€ 14,40
5	150	€ 12,00
4	139	€ 11,12
3	130	€ 10,40
2	115	€ 9,20
1	100	€ 8,00

Per i lavoratori iscritti al fondo Prevedi al 1 gennaio 2015 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.

Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo Prevedi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.

Le parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.

3- Che il primo comma dell'art.15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:

"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'Art.42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1 giugno 2012".

4- Che la vigenza contrattuale indicata dall'Art.103 viene prorogata al 30 giugno 2016.

La presente Intesa è da considerarsi propedeutica alla conclusione degli aspetti contrattuali ancora da armonizzare; in particolare le parti si impegnano a trovare una soluzione al problema APE in tempi congrui.

Roma 16 ottobre 2014

Letto, firmato e sottoscritto:

ANAEPA-Confartigianato edilizia

CNA Costruzioni

Fiae-Casartigiani

Dipartimento Edili CLAAI

Feneal-UIL

Filca-CISL

Fillea-CGIL

Manolo Gualdi

Addì 18/11/2014 in Roma

tra

ANCE, ACI – PRODUZIONE E LAVORO, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei CCNL edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014,
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014,

si concorda quanto segue:

- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il *contributo contrattuale* di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del *contributo contrattuale* sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al *contributo contrattuale* sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il *contributo contrattuale* ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati CCNL di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale *maturando* non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale *maturato e già versato* presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse Edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;

- La contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema della casse edili.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE



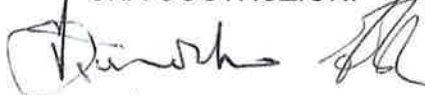
ACI - PRODUZIONE E LAVORO



ANAEPA-CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL





Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

**Procedura relativa alla gestione delle *adesioni contrattuali* e delle *contribuzioni contrattuali* a Prevedi
ex art. 97 del CCNL edili-industria del 1 luglio 2014 e
ex art. 92 del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dall'Accordo del 16 ottobre 2014**

Premesse

Il CCNL edili-industria e il CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 prevedono, con decorrenza 1 gennaio 2015, il versamento al Fondo Prevedi di un *contributo contrattuale*, nella misura ivi prevista, a favore dei lavoratori soggetti ai medesimi Contratti. L'istituzione del citato *contributo contrattuale* è prevista nell'art. 97 del CCNL Edili-industria sottoscritto il 1 luglio 2014 e nell'art. 92 del CCNL edili-artigianato sottoscritto il 24 gennaio 2014 come modificato e integrato con Accordo del 16 ottobre 2014 (allegato a) alla presente).

Le Parti Sociali firmatarie dei due CCNL citati hanno inoltre sottoscritto, il 18 novembre 2014, un Accordo attuativo delle disposizioni contenute nelle norme contrattuali sopra richiamate (allegato b) alla presente).

Per i lavoratori già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014 (avendo già sottoscritto il modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento di TFR al Fondo Pensione), tale contributo si somma alle fonti contributive ordinarie (1% a carico azienda, 1% a carico lavoratore e/o TFR maturando) ed è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo dell'1% a proprio carico e quindi quello dell'1% a carico del datore di lavoro oppure trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale (per uscita dai CCNL sopra richiamati) e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti. Per tali lavoratori (cioè quelli già associati a Prevedi al 31/12/2014) il versamento del *contributo contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati non determina variazioni nei dati anagrafici e previdenziali registrati presso il Fondo Pensione (nessuna variazione di tipologia di adesione, percentuali contributive, comparto di investimento, ecc.).

Per i lavoratori non già associati a Prevedi alla data del 31/12/2014, il versamento del *contributo contrattuale*, dovuto ai sensi dei CCNL sopra richiamati, determina l'iscrizione degli stessi al Fondo Pensione (**iscrizione contrattuale**), senza ulteriori obblighi contributivi finché gli interessati non decidano, eventualmente, di attivare la contribuzione a proprio carico dell'1% e quindi quella dell'1% a carico del datore di lavoro e/o la fonte contributiva relativa al TFR maturando. Anche per gli *aderenti contrattuali* (cioè quelli associati a Prevedi per effetto del solo *contributo contrattuale*), il *contributo contrattuale* è dovuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di applicazione dei CCNL sopra richiamati, anche nel caso in cui il lavoratore trasferisca la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare oppure effettui la liquidazione totale della posizione individuale per uscita dai CCNL sopra richiamati e poi torni ad essere soggetto a tali Contratti.

Registrazione dell'adesione contrattuale nel libro soci di Prevedi

A seguito dell'*adesione contrattuale* a Prevedi, i lavoratori interessati (cioè quelli che non erano ancora iscritti a Prevedi al 31/12/2014) vengono registrati nel libro soci del Fondo Pensione con la nuova tipologia di adesione denominata **"adesione contrattuale"**. La registrazione dell'adesione contrattuale da parte di Prevedi si realizza nell'ambito del tradizionale modello organizzativo e operativo definito dalle Fonti Istitutive del Fondo fin dalla



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

costituzione dello stesso e depositato presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tale modello prevede l'intermediazione delle Casse Edili con riferimento ai flussi informativi di adesione e ai flussi informativi e finanziari di contribuzione al Fondo medesimo, sulla base degli Standard tecnici, organizzativi e qualitativi di cui dell'Accordo del 15 gennaio 2003 nella versione tempo per tempo aggiornata. Le *adesioni contrattuali* e le *contribuzioni contrattuali* a Prevedi verranno quindi veicolate attraverso i consueti flussi di adesione e di contribuzione a Prevedi già consolidati e in uso dal 2003. Precisamente, l'*adesione contrattuale* verrà trasmessa dalle Casse Edili con il solito flusso informatico di adesione riportante i dati anagrafici degli interessati, e sarà classificata con tipologia di adesione **X = "adesione contrattuale"** (che quindi si aggiungerà, in corrispondenza del campo "tipo adesione", alle tipologie di adesione già attualmente esistenti: C = "esplicita con contribuzione completa", P = "parziale solo con TFR", L = "parziale senza TFR" e T = "adesione tacita"): si veda tracciato record del flusso di adesione in versione aggiornata, allegato c) alla presente.

La *contribuzione contrattuale* di cui ai CCNL sopra richiamati verrà invece trasmessa dalle Casse Edili con il solito flusso informatico di contribuzione e sarà riportata nell'ultimo campo del tracciato record di tale flusso (campo numerico attualmente non utilizzato), che verrà appunto dedicato al "*contributo contrattuale*" (si veda tracciato record del flusso di contribuzione in versione aggiornata, allegato d) alla presente). L'informazione relativa al *contributo contrattuale* sarà quindi gestita, nel tracciato di contribuzione, in modo autonomo e indipendente dalle altre fonti contributive in quanto dovrà fornire oggetto di specifica rendicontazione alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip).

I lavoratori iscritti a Prevedi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono perfettamente equiparati ai lavoratori iscritti a Prevedi per effetto della sottoscrizione del tradizionale modulo di adesione o per effetto del tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione: tali lavoratori esercitano, quindi, le medesime facoltà e diritti di tutti gli altri associati a Prevedi, ivi compreso l'esercizio del diritto di candidatura e di voto alle elezioni dell'Assemblea dei Delegati del Fondo Pensione. L'introduzione dell'*adesione contrattuale* non comporterà, quindi, alcuna variazione nei processi gestionali attualmente esistenti.

La destinazione finanziaria del contributo contrattuale

Per i lavoratori già associati a Prevedi per effetto della sottoscrizione del modulo di adesione, il *contributo contrattuale* verrà, naturalmente, destinato al comparto di investimento scelto dagli stessi.

Per i lavoratori già associati a Prevedi per effetto del tacito conferimento del TFR, il *contributo contrattuale* verrà, naturalmente, destinato al comparto Sicurezza (che per legge accoglie il TFR tacitamente conferito a Prevedi) ovvero al Comparto Bilanciato, nel caso di variazione comparto dagli stessi effettuata dopo l'adesione tacita al Fondo Pensione.

Per gli *aderenti contrattuali*, le Parti Sociali firmatarie dei CCNL sopra richiamati hanno stabilito che la destinazione finanziaria iniziale del *contributo contrattuale* debba tenere conto delle loro caratteristiche anagrafiche e conseguenti esigenze previdenziali al momento dell'adesione, rimandando al Fondo l'adozione delle conseguenti misure

attuative. Il CdA del Fondo Pensione, sulla base di una esigenza teorica attesa di copertura previdenziale integrativa e di permanenza nel Fondo in vista del pensionamento, ha quindi deliberato la seguente destinazione finanziaria iniziale del contributo contrattuale:

- Iscritti contrattuali con età inferiore o uguale a 55 anni: comparto Bilanciato.
- Iscritti contrattuali con età superiore a 55 anni: comparto Sicurezza.

Tale scelta è stata effettuata tenendo conto che il comparto Bilanciato offre una maggiore redditività potenziale in un orizzonte di medio/lungo periodo (superiore a 5 anni) rispetto al comparto Sicurezza, a fronte, però, di una maggiore variabilità di risultato rispetto a quest'ultimo; il comparto Sicurezza, invece, espone ad una minore variabilità del risultato rispetto al comparto Bilanciato, a fronte, tuttavia, di minori opportunità di rendimento nel medio/lungo periodo (oltre 5 anni).

Gli iscritti al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale* potranno naturalmente modificare il comparto di investimento analogamente a tutti gli altri lavoratori associati, cioè dopo il decorso di almeno un anno dall'iscrizione a Prevedi, tramite l'apposita modulistica di richiesta di variazione comparto (switch). Tale limitazione temporale è stata mantenuta affinché la posizione individuale dell'aderente contrattuale risulti almeno minimamente alimentata prima della eventuale scelta di variazione del comparto. Nel caso in cui gli *iscritti contrattuali* trasformino la propria adesione in adesione esplicita (si veda paragrafo seguente), tramite sottoscrizione dell'apposito modulo, potranno contestualmente scegliere di variare il comparto di investimento anche prima del decorso dell'anno dall'*adesione contrattuale*.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione esplicita

Gli iscritti a Prevedi per effetto dell'*adesione contrattuale* sono naturalmente liberi di aggiungere al *contributo contrattuale* ulteriori contribuzioni, secondo le misure già attualmente previste dalle Fonti istitutive del Fondo. Potranno quindi attivare la contribuzione a proprio carico pari all'1% della retribuzione, attivando conseguentemente l'ulteriore 1% a carico del datore di lavoro, e/o destinare a Prevedi il proprio TFR maturando. L'esercizio di tali opzioni dovrà avvenire tramite sottoscrizione della *richiesta di adesione esplicita* al Fondo Prevedi, così da consentire la raccolta delle informazioni utili a gestire la posizione individuale e/o richieste dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (comparto di investimento, misure contributive, residenza e domicilio aggiornato, titolo di studio, ecc.): l'indicazione, sulla modulistica di adesione, di un comparto di investimento diverso da quello inizialmente attribuito con l'*adesione contrattuale*, comporterà l'effettuazione della conseguente variazione del comparto di investimento a cura del Fondo Pensione.

La scelta di incrementare esplicitamente la contribuzione al Fondo comporterà quindi la trasformazione della tipologia di adesione da *contrattuale* in *esplicita*. Tale trasformazione verrà eseguita a seguito dell'invio del consueto flusso di adesione da parte della Cassa Edile (con *tipologia di adesione* = "C", "P", "L") e della conseguente validazione dello stesso da parte del Fondo Pensione (come da consueta procedura in uso dal 2007) ovvero attraverso l'utilizzo dell'apposita funzionalità di adesione on line da parte dell'interessato, anch'essa soggetta a validazione da parte del Fondo Pensione.



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'adesione contrattuale (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite, su cui si veda il prossimo paragrafo), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti (aziende e, conseguentemente, Casse Edili). Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss.

La trasformazione dell'adesione contrattuale in adesione tacita (per tacito conferimento del TFR al Fondo Pensione)

Nel caso in cui un lavoratore, già iscritto al Fondo per effetto dell'*adesione contrattuale*, destini tacitamente a Prevedi il proprio TFR maturando dopo sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro effettuerà la conseguente segnalazione alla Cassa Edile e la Cassa Edile comunicherà l'adesione tacita a Prevedi attraverso il consueto flusso di adesione (con *tipologia di adesione* =T). Conseguentemente la Cassa Edile trasmetterà a Prevedi il flusso contributivo relativo al TFR tacitamente conferito al Fondo.

Il Fondo, per il tramite del service amm.vo Previnet, modificherà automaticamente l'adesione contrattuale in adesione tacita e, ove la posizione individuale dell'aderente contrattuale sia investita sul comparto Bilanciato, effettuerà una migrazione automatica della stessa sul comparto Sicurezza, per assicurare il rispetto dell'art. 8 comma 9 del D.Lgs. 252/05 (il tacito conferimento verrà quindi considerato, in tale fattispecie, alla stregua di una richiesta di variazione del comparto di investimento).

La ricezione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali sarà accettata solo per le tipologie di adesione diverse dall'*adesione contrattuale* (cioè per le adesioni esplicite e per le adesioni tacite), allo scopo di prevenire errori di versamento da parte degli enti contribuenti (aziende e, conseguentemente, Casse Edili). Ciò per ridurre al massimo il fenomeno della richiesta di restituzione di contribuzioni erroneamente versate al Fondo, che risulta particolarmente oneroso in termini operativi e procedurali, in quanto richiede lo smobilizzo di importi già destinati a investimento con conseguente effetto economico di capital gain o capital loss.

Adesione contrattuale: il rapporto con le altre forme pensionistiche complementari (negoziali e non) e il trattamento della liquidazione totale e del trasferimento della posizione individuale

Il *contributo contrattuale* di cui al CCNL edili-industria e al CCNL edili-artigianato rinnovati nel 2014 è dovuto, a partire da gennaio 2015, dal momento dell'assunzione e per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto a tali Contratti: come previsto dalle Parti Sociali, tale contributo è dovuto esclusivamente al Fondo Prevedi, con riferimento a tali Contratti collettivi di lavoro. Per effetto degli Accordi assunti dalle Parti Istitutive in attuazione dei CCNL sopra richiamati, infatti, il *contributo contrattuale* **maturando** (cioè quello che matura mese per mese) non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari aperte o chiuse, diverse da Prevedi. La *posizione individuale* **maturata** presso il Fondo Pensione (cioè quella accumulata presso il Fondo Pensione), comprensiva del contributo



Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all'albo Covip dei fondi pensione con il n.ro 136

contrattuale già versato al Fondo stesso, è invece portabile presso una forma pensionistica complementare diversa da Prevedi, eventualmente scelta dai lavoratori interessati, a condizione che siano decorsi almeno due dall'iscrizione a Prevedi (come previsto dalle disposizioni vigenti in materia). In questo modo il datore di lavoro e il sistema delle Casse Edili non dovranno interrogarsi sulla destinazione del contributo contrattuale maturando mese per mese a questa o a quella forma pensionistica complementare, avendo quest'ultimo come unica destinazione il Fondo Prevedi.

Anche dopo il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, il *contributo contrattuale* maturando di cui ai CCNL sopra richiamati è dunque dovuto a Prevedi: la posizione individuale conseguentemente maturata sarà portabile ad altra forma pensionistica complementare decorsi ulteriori due anni dal precedente trasferimento.

Ne deriva che:

- con il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare o con la liquidazione totale della posizione individuale si chiude, momentaneamente, il rapporto dell'iscritto con il Fondo Prevedi;
- tale rapporto tuttavia si riapre con il versamento del *contributo contrattuale* maturando al Fondo Prevedi, che, come sopra detto, è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore rimane soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, anche dopo il trasferimento o la liquidazione totale della posizione individuale (quest'ultimo caso si verificherà, quindi, a seguito di nuova assunzione del lavoratore presso un'azienda che applichi uno dei CCNL citati).

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo è su base mensile
	7	205	16,40				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	139	11,12				
	3	130	10,40				
	2	115	9,20				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	5	150	12,00	2,220000	14,220000	0,0822	
	4	139	11,12	2,057200	13,177200	0,0762	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	115	9,20	1,702000	10,902000	0,0630	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

Art. 16 comma 1 D.Lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)	Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)
Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, <u>è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento</u> dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.	<u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Elaborazione esemplificativa predisposta dal Fondo Prevedi: non è un documento ufficiale delle Parti firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato

I M P I E G A T I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	non applicata	non applicata	non applicata	Per gli impiegati non è prevista riparametrazione oraria. L'importo del contributo è su base mensile
	7	200	16,00				
	6	180	14,40				
	5	150	12,00				
	4	140	11,20				
	3	130	10,40				
	2	117	9,36				
	1	100	8,00				

O P E R A I	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE per livelli	MAGGIORAZIONE 18,5%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D = C x 18,5%	E = C+D	E / 173	Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettivamente lavorate
	4	140	11,20	2,072000	13,272000	0,0767	
	3	130	10,40	1,924000	12,324000	0,0712	
	2	117	9,36	1,731600	11,091600	0,0641	
	1	100	8,00	1,480000	9,480000	0,0548	

Il contributo Prevedi è assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% (art.16 decreto lgs. 252/2005).

Il contributo Prevedi è esente fiscalmente entro il plafond di deducibilità fiscale fino a 5.164,57 euro (art.8 comma 4 decreto lgs. 252/2005).

lgs. 252/05 (Contributo di solidarietà)
Art. 8 comma 4 D.Lgs. 252/05 (deduzione fiscale dal reddito del lavoratore)

Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, <u>sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare</u> di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.	<u>I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57;</u> i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
---	--